

**COMUNE DI CREVALCORE
(Provincia di Bologna)**

--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--

R E G O L A M E N T O

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(adottato ai sensi del Decreto Leg.vo n.507 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni).

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data
3 maggio 1994

e

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 55 in data 17 Giugno 1994 e n. 96 in data 19 settembre 1995

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 in data
09 Novembre 1995

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 in data
10 Dicembre 1998

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data
30 Marzo 1999

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data
22 Febbraio 2002

(ripubblicata all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 16.3.02 al 2.4.02)

CAPO I°

OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

Sezione I: Occupazioni e concessioni in genere

Articolo 1

AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime.

2. Con il termine "tassa", usato negli articoli seguenti, s'intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. del 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni.

Articolo 2

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. L'occupazione, anche temporanea, di spazi ed aree pubbliche comunali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, è ammessa a condizione che sia formalmente concessa o autorizzata dal comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore o uguale all'anno;

Articolo 3

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono abusive.

Indipendentemente dall'eventuale azione penale, l'Amministrazione Comunale può provvedere direttamente, a spese del possessore a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi e a sequestrare i relativi materiali ai sensi dell'art. 38 - 3° comma - della legge 142/'90. Le spese sostenute sono maggiorate degli eventuali danni arrecati.

2. Ai soli fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni abusive sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20% con aggiunta delle sanzioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. 507/'93 e successive modificazioni.

Articolo 4
DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune tesa ad ottenere regolare concessione o autorizzazione di occupazione.
2. La domanda, redatta in carta legale, deve essere presentata all'ufficio Protocollo e deve indicare:
 - a. le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA del richiedente;
 - b. l'ubicazione esatta e la superficie del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
 - c. l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso;
 - d. il periodo per il quale la concessione viene richiesta;
 - e. la dichiarazione di attenersi a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc...) secondo le istruzioni dei competenti uffici comunali. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
4. In particolare per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
5. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia è necessario riportare gli estremi di tale atto.
6. Per le occupazioni temporanee la procedura è la seguente:
 - a. presentazione da parte dell'interessato di una domanda in bollo su moduli predisposti dagli uffici comunali;
 - b. istruttoria e rilascio di licenza, autorizzazione o concessione a cura e firma del Direttore di Settore o di un suo delegato;
 - c. versamento dei corrispettivi dovuti sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 5
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al 1° Settore.
2. L'istruttoria deve essere completata entro 30 giorni dalla data della presentazione della domanda stessa; nel caso in cui la domanda è inserita nel contesto di una concessione edilizia in itinere, il termine è sospeso fino al rilascio della concessione edilizia medesima.
3. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso. E' fatto salvo il diritto al rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria previa detrazione delle spese sostenute dal Comune.
4. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione: per quelle presentate nel medesimo giorno si procederà a sorteggio, salvo quanto disposto dalla legge sul commercio su aree pubbliche numero 112/1991.
5. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei settori interessati e/o della commissione edilizia comunale.

Articolo 6
CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In base ai risultati dell'istruttoria di cui al precedente articolo 5 il Direttore di Settore rilascia o nega, con provvedimento definitivo, all'interessato la concessione o l'autorizzazione richiesta.
2. La concessione o autorizzazione è predisposta sulla base di schemi-tipo o disciplinari predisposti dai competenti Uffici Comunali o tramite concessioni-contratto, preceduta da apposita deliberazione, qualora per l'importanza e per la durata della occupazione ciò sia ritenuto opportuno o necessario.
3. La concessione o autorizzazione si intende rilasciata all'atto del ritiro presso gli Uffici Comunali da parte del richiedente previa sottoscrizione dell'atto e versamento delle somme eventualmente dovute.
4. L'atto di concessione, debitamente sottoscritto dall'interessato per accettazione, deve riportare le indicazioni di cui all'art. 4, comma 2 lett. a) e b), le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali essa è assoggettata, l'importo e le modalità di pagamento della tassa dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, la durata della concessione che non potrà comunque eccedere gli anni 29, salvo eccezioni da indicare negli appositi atti o contratti, al termine dei quali scadrà di pieno diritto e sarà rinnovabile tramite nuova concessione su domanda dell'interessato.
5. Il corpo di Polizia Municipale cura la tenuta di apposito schedario delle occupazioni dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione concessa.
6. A cura dell'Ufficio predetto copia dell'atto di concessione è trasmessa entro 3 giorni all'Ufficio Tributi per l'applicazione della tassa dovuta.

Articolo 7
TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui è vietata qualsiasi subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o del legale rappresentante indicato anticipatamente al competente Ufficio Comunale.
3. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di una nuova tassa, con esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa pagata in precedenza.
4. Verranno esaminate con priorità le richieste presentate da soggetti che subentrano a seguito di "Cessione di ramo aziendale o cessione di azienda".

Articolo 8
RINNOVO DELLA CONCESSIONE E PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili come segue:
 - a. Per il rinnovo della concessione in atto deve essere inoltrata apposita richiesta nel termine perentorio di trenta giorni prima della scadenza della concessione stessa;
 - b. Per la proroga dell'autorizzazione relativa all'occupazione temporanea oltre i termini stabiliti il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
2. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere, costituisce motivo di diniego al rinnovo eventualmente richiesto.

Articolo 9
DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. La disdetta anticipata e volontaria della concessione o autorizzazione deve essere comunicata secondo le seguenti modalità:
 - a. per le occupazioni temporanee di suolo pubblico entro trenta giorni dalla scadenza della relativa autorizzazione;
 - b. per le occupazioni permanenti di suolo pubblico entro il 31 ottobre di ogni anno a far tempo per l'anno successivo;
2. La disdetta anticipata e volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata, nè dell'eventuale canone di concessione applicato.

Articolo 10
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare. Inoltre ha l'obbligo:

- a. di esibire a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
- b. di mantenere in condizione di ordine, pulizia ed igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c. di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivanti danni alla medesima e ad ogni eventuale altro danno arrecato al patrimonio pubblico o privato;
- d. di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza degli uffici comunali.

Articolo 11
MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica e del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- a. in occasione di manifestazioni pubbliche di necessità dell'Amministrazione Comunale o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
- b. per altre cause di forza maggiore (ad es. incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti, ecc.).

3. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'utente con apposito provvedimento del Direttore di Settore, nella quale è indicato il termine per l'osservanza;

4. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a proprie spese al ripristino nel termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

5. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Articolo 12
DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi una delle seguenti cause:
 - a. inadempimento o violazione delle condizioni imposte nell'atto di concessione;
 - b. mancato pagamento della tassa o dell'eventuale canone di concessione stabilito e di ogni altro onere o spesa dovuta;
 - c. inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
 - d. danni arrecati alle proprietà comunali;
 - e. mancata occupazione entro un anno dalla data di rilascio della concessione per l'occupazione permanente ed entro un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico;
 - f. violazione delle norme di cui al precedente articolo 7 relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;
 - g. uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
2. La concessione di cui al presente Regolamento si estingue:
 - a. per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
 - b. per rinuncia del concessionario;
 - c. per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
 - d. per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

Articolo 13
DIRITTO DI CONTROLLO - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ORDINANZA DI SGOMBERO E RIPRISTINO

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte degli agenti di Polizia Municipale o di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione del disciplinare di concessione o del contratto che deve sempre essere tenuto sul posto.
2. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione e/o autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, gli agenti incaricati compilano un processo verbale di constatazione, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.
3. La constatazione delle violazioni, salvo le sanzioni previste dal successivo articolo 42, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dall'occupazione, procedendo, se necessario al ripristino delle cose e dei luoghi.
4. Accertata l'occupazione abusiva o la violazione e trascorso inutilmente il termine assegnato agli occupanti per sgomberare, il Sindaco provvederà ad emettere ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato a norma di legge e dei regolamenti comunali.

Articolo 14
IMPOSIZIONE FISCALE - CANCELLAZIONI E RIMBORSI

1. Il Comune nell'ambito della propria attività istituzionale è tenuto ad applicare tutte le imposte ed i tributi comunali vigenti in base alle tariffe e con le modalità dettate dalle singole normative.
2. Soggetti passivi dei tributi locali sono sia i titolari delle concessioni, sia i responsabili delle occupazioni reali, ancorchè, abusive.
3. Per la cancellazione dal pagamento dei singoli tributi si farà riferimento alle decorrenze fissate dalle singole normative.
4. La denuncia di modifica o cessazione dell'occupazione, da inoltrare ai competenti uffici comunali, potrà essere effettuata sia dal concessionario che dal responsabile dell'occupazione (anche se abusivo)

Articolo 15
CORRISPETTIVO PER USO DI BENI COMUNALI

1. L'eventuale uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione di beni comunali di uso pubblico o patrimoniale indisponibile sono ammessi solo dietro pagamento di adeguato corrispettivo, a titolo di canone, risarcimento di danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dal comune con provvedimento motivato.
2. L'uso dei beni comunali comporta altresì, per il concessionario, la loro continua ed adeguata manutenzione e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonchè il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Articolo 16
OCCUPAZIONI ED ESECUZIONI DEI LAVORI

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b. non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - c. non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - d. collocare idonei ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Articolo 17
MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario;
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera; il concessionario, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

Articolo 18
CANONE DI CONCESSIONE

1. Il rilascio di provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente capo non è soggetto al pagamento di alcun canone di concessione;

Sezione II: Occupazioni di tipo particolare

Articolo 19
POSTEGGI NEI MERCATI E POSTEGGI GIORNALIERI

1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei posteggi per venditori su aree pubbliche è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.

2. Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono effettuate dall'Ufficio di Polizia Municipale.

3. Per le occupazioni di cui al comma 2, la quietanza del pagamento della tassa, da effettuarsi con il versamento diretto ai sensi del successivo art. 34 commi 3 e 4 equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

4. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione del commercio, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.

5. E' vietato ai titolari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno, la pavimentazione, eccetto che non vi sia speciale autorizzazione del Comune, nel quale caso sussiste sempre l'obbligo da parte del concessionario di rimettere il suolo in perfetto pristino stato.

Articolo 20
OCCUPAZIONI CON TENDE, INSEGNE, IMPIANTI PUBBLICITARI, VETRINE E MOSTRE

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

2. Per ragioni di arredo urbano e di pubblica incolumità l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

3. Tali occupazioni, per collocazione, forma, dimensioni, sporgenza, ecc... sono sottoposte all'osservanza delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio comunale, nelle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale e nel Codice della Stada vigente.

Articolo 21
PASSI CARRABILI

1. Per quanto riguarda la disciplina dei passi carrai si fa riferimento all'apposito regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 12 aprile 1994, facente parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 22
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. L'esame e l'istruttoria delle domande per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti nel territorio comunale ed il rilascio della relativa concessione sono di competenza dell'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa.
2. La installazione e l'esercizio, lungo le strade comunali, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione e di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, sono consentiti nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Articolo 23
OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, tubazioni, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere l'autorizzazione comunale, previa presentazione della richiesta da farsi almeno 30 giorni prima della prevista posa in opera;
2. Tali installazioni devono essere effettuate nel rispetto delle normative tecniche e delle leggi vigenti, la richiesta sopra prescritta deve essere corredata una relazione di conformità alle normative citate, ovvero dalla presentazione di una autodichiarazione sostitutiva a norma di quanto previsto in materia dalla legge numero 15/1968;
3. In ogni caso non sono ammesse installazioni di striscioni o simili occupazioni aeree da porsi nelle strade comprese nel centro abitato così come delimitato con delibera della giunta comunale n. 190 del 14.03.1994, nonché sulle strutture appartenenti al patrimonio pubblico.

Articolo 24
OCCUPAZIONI PER I LAVORI EDILI, INSTALLAZIONI, INGOMBRI O DEPOSITI

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Competente al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni per tali occupazioni è l'Ufficio di Polizia Municipale, il quale vi provvede entro trenta giorni dalla data della richiesta;
3. Chiunque esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione dello stesso;
4. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione, di trasloco e di allestimento di durata non superiore a 3 ore che comunque non comportino blocco o variazioni alla normale circolazione stradale;
5. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà Comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso di esecuzione d'ufficio.

Articolo 25
OCCUPAZIONI AD OPERA DI SUONATORI, FUNAMBOLI E SIMILI

1. I suonatori, cantanti, saltimbanchi, funamboli, declamatori e simili non possono esercitare il loro mestiere in luogo pubblico senza l'apposito permesso dell'Autorità Comunale e salvo il disposto degli artt. 121 e 122 del T.U. della legge di P.S., in ogni caso l'autorizzazione non può essere concessa per più di un'ora rispetto a ciascuna sosta;

2. In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi ed i portici o di collocarsi in modo da impedire, anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

Articolo 26
DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dal presente Regolamento ed in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

CAPO II
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 27
ALLACCI AD IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

Da abrogare ai sensi della legge n. 549/95 Finanziaria '96 art. 3, c.62.

Articolo 28
APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;

2. Sono altresì soggette a tassazione mediante applicazione di un canone determinato forfettariamente per numero di utenze da aggiornare annualmente sulla base dell'indice ISTAT al consumo riferito al mese di dicembre dell'anno precedente, le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, ai sensi della legge n. 488/99 Finanziaria 2000 art. 18, c.1;

3. La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di area privata sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Articolo 29
SOGGETTO ATTIVO

1. Per le occupazioni effettuate nell'ambito del territorio del Comune di Crevalcore la tassa è dovuta al comune medesimo. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa può essere affidato in concessione ove il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale secondo le modalità e con i limiti previsti dalle leggi vigenti e del regolamento dei contratti.

Articolo 30
SOGGETTO PASSIVO

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 31
GRADUAZIONE DELLA TASSA E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Agli effetti della tassa di cui al presente Regolamento, il Comune di Crevalcore appartiene alla Classe IV°.
2. La tassa è graduata a seconda dell'impostanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea.
3. A tale scopo il territorio comunale è classificato in quattro categorie secondo l'elenco di classificazione in allegato al presente Regolamento.
4. Abrogare, vista abrogazione del precedente art. 27.

Articolo 32
COMMISURAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, da calcolarsi in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni di mq. o ml. sono arrotondate alla unità superiore; in caso di più occupazioni, ancorchè della stessa specie o natura, inferiori al mq. o ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse con arrotondamento per eccesso.
2. Ai fini della commisurazione della tassa si considerano come occupati anche negli spazi all'interno di più oggetti o strumenti di delimitazione o arredo urbano (es. fioriere, piantoni ecc...) che non possono più essere concessi od utilizzati da altri per effetto dell'occupazione in tassazione.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento. Per le occupazioni realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i mille mq.
4. La tassa è determinata in base alle misure tariffarie, così come stabilite nelle tabelle allegare al presente Regolamento.

Articolo 33
DENUNCIA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, il soggetto passivo è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi, apposita denuncia utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune stesso entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale è stata rilasciata la concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia suddetta non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si siano verificate variazioni nella occupazione tali da determinare un diverso ammontare della tassa dovuta.
3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, soggette al pagamento del canone forfettario previsto al precedente art. 28, c.2, è prevista a carico del soggetto passivo la comunicazione del numero delle utenze riferite al 31 dicembre dell'anno precedente contestualmente al versamento dell'imposta dovuta da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Per le occupazioni temporanee regolarmente autorizzate l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento in c/c postale, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per le occupazioni temporanee, per le quali non occorre l'autorizzazione in quanto l'area richiesta è stata precedentemente definita, il pagamento della tassa può avvenire mediante

versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo di c/c postale.

Articolo 34
VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Il versamento della tassa è effettuato mediante apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Crevalcore; l'importo deve essere arrotondato al centesimo di euro inferiore fino al millesimo 499 e al centesimo di euro superiore a partire dal millesimo 500.

2. Il versamento della tassa per occupazioni permanenti è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazioni nella occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.

3. Per le occupazioni temporanee di cui al comma 5 del precedente art. 33, la tassa può essere versata direttamente nelle mani di un incaricato del Comune, mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso.

4. La convenzione per la riscossione delle occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese è predisposta dal competente Ufficio di Polizia Municipale.

Articolo 35
ACCERTAMENTO, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art.51 del Decreto Leg.vo 507/'93 e successive modificazioni.

Articolo 36
VARIAZIONI DELLA TARIFFA PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

1. Oltre alle variazioni stabilite in misura fisse dall'art.45 del D.Lgs. 507/'93 e successive modificazioni, vengono stabilite le seguenti riduzioni o maggiorazioni della tariffa ordinaria della tassa relativa alle categorie di appartenenza, in relazione alle sottoindicate fattispecie:

- a. RIDUZIONE AD UN TERZO per occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo (art.45 comma 2 lett.c);
- b. NESSUNA MAGGIORAZIONE per occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti (art.45 comma 4);
- c. RIDUZIONE DEL CINQUANTA PER CENTO per occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edili (art. 45 comma 6-bis).

2. Le variazioni previste al presente articolo non possono comunque essere cumulabili fra loro.

Articolo 38
GRADUAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Ai fini del disposto dell'art.45 commi 1 e 2 del D.Lgs.n.507/'93 come modificato dall'art.1 del D.Lgs. n.566/'93, vengono stabilite le seguenti misure di riferimento in relazione ai tempi di occupazione:

Durata dell'occupazione	Misura di riferimento
Dalle ore 7 alle ore 13	tariffa ridotta del 50%
Dalle ore 13 alle ore 19	tariffa ridotta a un terzo
Dalle ore 19 alle ore 7	tariffa ridotta a un sesto
Dal 15° giorno	tariffa ridotta del 50%

(per i primi 14 gg. tariffa intera, i giorni successivi riduzione del 50%)

Articolo 39
RIDUZIONI DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Oltre alle riduzioni previste in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa in relazione alle sottoindicate specie di occupazione:

- a. Accessi carrabili o pedonali, posti a filo del manto stradale, per i quali venga richiesto apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi..... **esenti dall'1.1.99**
- b. Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non utilizzabili e non utilizzati..... **esenti dall'1.1.99**
- c. Occupazioni di spazio sovrastante o sottostante il suolo pubblico, diverse da quelle di cui agli artt. 46 e 47 (es. pensiline, insegne, cartelli pubblicitari, tettoie, banche e vetrinette, cisterne per olii combustibili, ecc...)riduzione del 70%;

Articolo 40
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Per quanto riguarda le esenzioni ed agevolazioni si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs 507/93.

2. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa dovuta per le occupazioni di suolo ed aree pubbliche, le ONLUS Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, compresa fra queste l'Associazione Pro Loco limitatamente agli spazi assegnati alla stessa dal Comune nelle manifestazioni convenzionate.

Articolo 41
ESCLUSIONI

1. La tassa non si applica:
 - a) alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - b) alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato. (art.38 D.Lgs.507/'93 e succ.modif.);
 - c) alle tende solari aggettanti sul suolo pubblico, poste ad esclusiva protezione degli infissi;
 - d) a tutti i tipi di accessi carrabili;
 - e) alle esposizioni di merci poste sul suolo pubblico all'esterno degli esercizi commerciali.

Articolo 42
SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n.507/'93 e successive modificazioni.
2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza rispetto alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio della concessione o autorizzazione o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 del TULCP 3/3/1934 n.383 e successive modifiche;
3. Le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale commesse nella realizzazione di occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono punite a norma degli artt. 14-20-21 del D.Lgs. 30/04/1932 n.285 C.d.S. e del Regolamento d'esecuzione DPR n. 495 del 16.12.1992;
4. Il Comune si riserva comunque di agire in sede civile e penale per eventuali danni ai beni patrimoniali del Comune o di uso pubblico.

Articolo 43
ABROGATO per esclusione passi carrai di cui al precedente articolo 40.

Articolo 44
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.
2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto stabilito nell'apposito Regolamento Comunale.

Articolo 45
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo, ai sensi dell'art.46 della legge 8/6/1990 n.142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Ai sensi dell'art. 27 c.8 della legge 28 dicembre 2001, n.448 con il quale si sostituisce il comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n.388 i regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 46
ABROGAZIONE PRECEDENTE REGOLAMENTO

1. E' abrogato il precedente "Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 07.08.1962 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra disposizione incompatibile con la legge e con il presente Regolamento.

2. E' inoltre abrogato il regolamento delle licenze e concessioni per occupazioni permanenti di strade comunali e vicinali e soggetto a servizi di pubblico transito, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 17.05.1993, e confermato per l'anno 1993 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 14.09.1993.

Allegato A) al Regolamento Tassa
Occ.ne spazi ed aree pubbliche

OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SPAZIO ED AREE PUBBLICHE

- Tariffe adottate ai sensi dell'art.44 del D.Lgs.vo n. 507/'93 e successive modificazioni;
- Ricalcolate ai sensi della legge 28.12.1995, n.549 art. 3 comma 64;
- Ricalcolate ai sensi della legge 23.12.1998, n.448 art.31 comma 14;
- Confermate per l'anno 2001
- Aggiornato testo letterale rispetto alle diverse modifiche apportate al regolamento fino alla C.C. 31 del 30.3.'99;

- Confermate per l'anno 2002 e convertite in EURO con DGC n.19 18.2.02

CLASSE IV°

OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SUOLO PUBBLICO.

Per ogni mq. e per anno:

I° categoria (intero).....	Euro 28,41	Lire 55.009
II° categoria (50%).....	Euro 14,21	Lire 27.514
III° categoria (40%).....	Euro 11,36	Lire 21.996
IV° categoria (30%).....	Euro 8,52	Lire 16.497

OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO.

Per ogni mq. e per anno - riduzione a un terzo della tariffa base:

I° categoria (intero).....	Euro 9,49	Lire 18.375
II° categoria (50%).....	Euro 4,75	Lire 9.197
III° categoria (40%).....	Euro 3,80	Lire 7.357
IV° categoria (30%).....	Euro 2,85	Lire 5.518

OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE E RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO. Esenti a partire dal 1996 - C.C. n.96/'95

OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI. Esenti dal 1999 - C.C. n.123/'98;

OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI. Esenti dal 1999 - C.C. n.123/'98;

ACCESSI CARRABILI O PEDONALI A RASO PER I QUALI, A SEGUITO DEL RILASCIO DI APPOSITO CARTELLO SEGNALETICO, SIA VIETATA LA SOSTA INDISCRIMINATA SULL'AREA ANTISTANTE GLI ACCESSI MEDESIMI. Esenti dal 1999-C.C.n.123/'98;

PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE CHE RISULTINO NON UTILIZZABILI E, COMUNQUE, DI FATTO NON UTILIZZATI. Esenti dal 1999 - C.C.n.123/'98

OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO.

La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati:

I° categoria (intero).....	Euro 28,41	Lire 55.009
II° categoria (50%).....	Euro 14,21	Lire 27.514
III° categoria (40%).....	Euro 11,36	Lire 21.996
IV° categoria (30%).....	Euro 8,52	Lire 16.497

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOTTOSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI:

Ai sensi legge n.448/'99 Finanziaria 2000

Canone forfettario per n. utenze esistenti al 31 dicembre dell' anno precedente

Anno 2000 L. 1.500/utenza

Anno 2001 L. 1.540/utenza

Anno 2002Euro 0,82/utenza

N.B. per annualità successive al 2000 è previsto l'aggiornamento sulla base dell'indice ISTAT del mese di dicembre dell'anno precedente.

OCCUPAZIONI DI SPAZIO SOVRASTANTE E SOTTOSTANTE IL SUOLO PUBBLICO DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE (es. pensiline, vetrinette, bacheche, insegne, cartelli pubblicitari tettoie)

Per ogni mq. e per ogni anno - riduzione del 70% sulla tariffa base:

I° categoria (intero).....	Euro 8,52	Lire 16.497
II° categoria (50%).....	Euro 4,26	Lire 8.249
III° categoria (40%).....	Euro 3,41	Lire 6.603
IV° categoria (30%).....	Euro 2,56	Lire 4.957

OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INNESTI O ALLACCI AD IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, A PRESCINDERE DALLA CONSISTENZA DELLE OCCUPAZIONI MEDESIME: fattispecie abrogata da art.3 c.62 legge 549/'95 Finanziaria 1996.

OCCUPAZIONE DI SUOLO O SOPRASSUOLO CON APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato.....	Euro 13,24	Lire 25.636
Zona limitrofa.....	Euro 9,92	Lire 19.208
Sobborghi e zone periferiche.....	Euro 6,62	Lire 12.818

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati. Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato.....	Euro 50,28	Lire 97.356
Zona limitrofa.....	Euro 30,45	Lire 58.959
Sobborghi e zone periferiche.....	Euro 13,24	Lire 25.636
Frazioni.....	Euro 6,62	Lire 12.818

La tassa come sopra indicata è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ognuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali; ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Allegato alla delibera G.C. n. 19 del 18.2.2002

COMUNE DI CREVALCORE (Provincia di Bologna)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tariffe adottate ai sensi dell'art.45 del D.Lgs.vo n.507/'93 e successive modificazioni;
- Ricalcolate ai sensi della legge 28.12.1995, n.549 art. 3 c.64;
- Ricalcolate ai sensi della legge 23.12.1998, n.448 art.31 c.14;
- Confermate per l'anno 2001;
- Ricalcolate per l'anno 2002 e convertite in Euro;

CLASSE IV°

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO.

Tariffa di base giornaliera per mq:

I° categoria (intero).....	Euro	2,00	Lire	3.873
II° categoria (50%)	Euro	1,00	Lire	1.936
III° categoria (40%)	Euro	0,80	Lire	1.549
IV° categoria (30%)	Euro	0,60	Lire	1.162

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

	I°	II°	III°	IV°
Dalle ore 7 alle ore 13	Euro 1,00 Lire 1.936	0,50 968	0,40 775	0,30 581
Dalle ore 13 alle ore 19	Euro 0,67 Lire 1.291	0,34 658	0,27 523	0,20 387
Dalle ore 19 alle ore 24	Euro 0,33 Lire 646	0,17 323	0,13 258	0,10 194
Fino al 14° giorno	Euro 2,00 Lire 3.873	1,00 1.936	0,80 1.549	0,60 1.162
Dal 15° giorno (riduz.base giornaliera del 50%)	Euro 1,00 Lire 1.936	0,50 968	0,40 775	0,34 658

OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOPRASTANTI IL SUOLO.

Tariffa giornaliera per mq.(riduzione a un terzo):

I° categoria (intero).....	Euro	0,67	Lire	1.291
II° categoria (50%).....	Euro	0,34	Lire	658
III° categoria (40%).....	Euro	0,27	Lire	523
IV° categoria (30%).....	Euro	0,20	Lire	387

OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI.

Esenti a partire dal '96 - C.C. n.96 del 19.9.'95.

OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI.

Tariffa di base giornaliera e per mq. ridotta del 50%.

OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

Tariffa di base giornaliera e per mq. ridotta dell'80%.

OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE.

Tariffa di base giornaliera e per mq. ridotta del 70%.

OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA.

Tariffa di base giornaliera e per mq. ridotta del 50%.

OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE.

Tariffa di base giornaliera e per mq. ridotta del 80%.

NOTE:

Le eventuali riduzioni da operare sulla tariffa di base devono essere calcolate consequenzialmente seguendo l'ordine in cui sono state inserite nel presente allegato, in modo da essere eventualmente cumulate a seconda del caso che ricorre;

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Allegato B) al Regolamento per la
Tassa Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche

ELENCO STRADE ED AREE PUBBLICHE DI 1^ CATEGORIA

ALBERTINI LEVANTE
ALBERTINI PONENTE
AMENDOLA GIOVANNI, viale
BAI TOMMASO
BARBIERI FRANCESCO
CAIROLI BENEDETTO
CANALE, piazzale
CAVOUR CAMILLO BENSO, conte di
CENTRO COMM.LE CREVALCORE 2
COSTA ANDREA
GARIBALDI GIUSEPPE
GRAMSCI ANTONIO, viale
ITALIA, viale
LEONELLI ANTONIO
LIBERTA', viale della
LODI GAETANO
MALPIGHI MARCELLO, piazza
MERCONI GUGLIELMO
MATTEOTTI GIACOMO
MATTIOLI LODOVICO
PACE, viale della
PALTRINIERI GAETANO
PERTI ANTONIO JACOPO
PIGOZZI ANTONIO
PORTA BOLOGNA, piazzale di
PORTA MODENA, piazzale di
ROCCA, della
ROCCHETTA, della
ROMA
SAN MARTINO, viale
SBARAGLIA G. GIR. LEVANTE
SBARAGLIA G. GIR. PONENTE
SOLFERINO
TIOLI ANTONIO
TROMBELLI GIANGRIS,
VECCHI PETRONIO
XX SETTEMBRE

ELENCO STRADE ED AREE PUBBLICHE DI 2^CATEGORIA

1^MAGGIO
ALIGHIERI DANTE
ARGINI NORD DAL N. 4155 AL N. 4567/b
BANDIERA F.LLI
BANDIERA IRMA
BARBIERI MARIO
BASSI UGO
BASTIA ENRICO
BEGA MELCHIORRE
BIANCOSSA
BOTTAZZO, del fino al n. 160
BUOZZI BRUNO
CACCIATORI, dei fino ai n. 91
CADUTI DEL LAVORO

CALANCA
CALANCO fino al n. 200
CANDIA
CARDUCCI GIOSUE'
CERVI F.LLI
CONCIA
CURIEL EUGENIO
DE GASPERI ALCIDE
DI VITTORIO GIUSEPPE
DON MINZONI GIOVANNI
DON L. MILANI
DOZZA GIUSEPPE
FERMI ENRICO
FIOCCHI MARIO fino al n. 275
FOSCOLO UGO
FRANCESCONI RENATO
FRIGGERI
GALLETTO COMUNALE
GALVANI LUIGI
GIOVANNI XXIII
GRANDI ACHILLE
GUERZONI STENIO fino al 289
GUISA fino al n. 595/b
LERCARO
MALAGUTI EVARISTO
MAMELI GOFREDO
MASCAGNI PIETRO
MASSARENTI GIUSEPPE
MATTEI ENRICO
MELLONI fino al n, 204
MEZZO LEVANTE
MEZZO PONENTE
MONTALE EUGENIO
MORO ALDO
MUZZA NORD
NENNI PIETRO
PADRE E. BALDUCCI
PANERAZZI fino al n. 734/a
PANIZZA
PAPA, del
PAPA, del - CASELLE
PASCOLI GIOVANNI
PERSICETANA
PIAZZALE DELLA STAZIONE
PRETO VITTORIO
PROVANE
PROVANONE
PUCCINI GIACOMO
RIGA
ROMAGNOLI LUIGI
ROSSA GIDO
ROSSELLI F.LI
ROSSI LUIGI
ROSSI TOMMASO
ROSSINI GIOACCHINO
SACCO E VANZETTI
SANT'AGATA
SIGNATA fino al n. 444
SVEVO ITALO
TOGLIATTI PALMIRO
TOSCANINI ARTURO
TURATI F.LLI

VERDI GIUSEPPE
VIGANO' RENATA
VIGHI ROBERTO
VIVALDI ANTONIO
VOLTA ALESSANDRO
XXV APRILE
ZANARDI F.LLI
ZINI EZIO

ELENCO STRADE ED AREE PUBBLICHE DI 3^CATEGORIA

CADUTI DI VIA FANI
DA VINCI LEONARDO
DE CHIRICO GIORGIO
DEGLI ORSI fino al n. 422
DEL LAVORO
DELL'ARTIGIANATO
DELL'INDUSTRIA
GALILEI GALILEO
LA MALFA UGO
LEVI CARLO
LIGABUE ANTONIO
LOMBARDINI ANDREA, viale
MODIGLIANI AMEDEO
MORANDI GIORGIO
PARCO CENTRO SPORTIVO
PARCO NORD, piazzale

ELENCO STRADE ED AREE PUBBLICHE DI 4^CATEGORIA

ALBARESE
APERTA
ARGINI NORD dal n. 4738
ARGINI NORD fino al n. 4072
ARGINI SUD
BANDITA
BARCHESSA
BIANCANEVE
BISCIASTORTA
BISENTOLO NORD
BISENTOLO SUD
BOMPORTO
BORGOFOLLO
BOTTAZZO dal n. 616
CACCIATORI dal n. 484
CAGNOLA
CALANCO dal n. 385
CALCINO
CASINO DI FRANCIA
CASONI
CIMITERO
COCCAPANA
DEGLI ORSI dal 518/a
DEI CONTI
DEI MARI
EURISSA
FILIPPINA
FIOCCHI MARIO dal n. 383
FORCOLE
FORNACE

FOSSETTA DELLE ARMI
GALLETTO VICINALE
GUERZONI STENIO dal n. 319
GUISA dal n. 743
LARGA
LUNGA
MELLONI dal n. 365
MORIGLIA I
MORIGLIA II
MUZZA SUD
ORGANE
PANARO
PANERAZZI dal n. 861
PASCOLONE
PILASTRELLO
PORTOGIARDINO
RANGONA
REPUBBLICA
RIGA BASSA
RUGGINENTA
SAGRESTIA
SAN CARLO
SANTA SOFIA
SCAGLIAROSSA
SIGNATA dal n. 582
SPALLETTI
SVERGINESCA
ZUCCHERIFICIO.